

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

Equitalia: arriva il modulo per la rottamazione cartelle

Equitalia ha pubblicato sul proprio sito il modello per accedere alla così detta rottamazione delle cartelle, introdotta dal recente decreto legge fiscale, n. 193 del 2016 e che attualmente è in fase di conversione in legge.

E' bene qui ricordare che per definire i debiti con l'agente della riscossione, il singolo contribuente è tenuto a manifestare all'agente della riscossione stesso "la sua volontà" di avvalersi della norma agevolativa attraverso una apposita dichiarazione.

La norma stabilisce attualmente che tale dichiarazione vada resa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24.10.2016). All'interno della dichiarazione, che deve essere messa a disposizione da parte dell'agente della riscossione, andrà indicato anche il numero di rate di cui vuole beneficiare il debitore per il pagamento di quanto dovuto. La presentazione della dichiarazione di "adesione" alla definizione in oggetto sospende i termini di prescrizione e decadenza "per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione".

Dovrà, inoltre, essere indicata l'eventuale presenza di giudizi pendenti, in quanto, sempre come disposto dalla norma in commento, il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi.

Per quanto riguarda l'attività da porre in essere da parte dell'agente della riscossione, questi, nel termine di giorni 180 sempre dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale, dovrà comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione dei carichi pendenti, l'ammontare complessivo delle somme dovute per definire la posizione debitoria. Dovrà essere indicato anche l'ammontare delle singole rate, ove il debitore abbia optato per un pagamento frazionato, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il modulo da presentare è denominato "**DA1**" contiene oltre ai dati del contribuente, due tabelle che riepilogano la prima tutti gli identificativi numerici delle cartelle o degli avvisi pendenti alla data di presentazione della domanda, nonché, nella seconda tabella, gli identificativi dei carichi per cui il contribuente si vuole avvalere della definizione agevolata.

A tale proposito le istruzioni alla compilazione del modello chiariscono che la compilazione del secondo prospetto di cui si è detto poco sopra, non è obbligatoria. Esso deve, infatti, essere compilato nel solo caso in cui si intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti

contenuti nelle cartelle indicate nell'altro prospetto "richiamando il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto precedente".

Più precisamente in questo secondo prospetto deve essere riportato, stabiliscono ancora le istruzioni, "l'identificativo delle somme affidate a Equitalia per la riscossione per le quali si richiede la definizione".

Se la definizione riguarda solo alcuni degli Enti presenti nella cartella, si dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo".

Se, infine, il contribuente debitore volesse solamente definire alcune somme che risultano essere di competenza di uno stesso Ente, all'interno della domanda andrà indicato il relativo riferimento che è desumibile, guardando la cartella di pagamento, alla voce "Estremi dell'atto" nella sezione "Dati identificativi della cartella".

All'interno della domanda il contribuente debitore deve anche indicare le modalità di estinzione dei carichi pendenti indicati, e cioè se essa avverrà in un'unica soluzione ovvero a rate (attualmente da due a quattro).

SCHEMI E TABELLE

Rottamazione cartelle: arriva il modulo da Equitalia – i punti salienti

L'adesione alla agevolazione	Per definire i debiti con l'agente della riscossione, il singolo contribuente è tenuto a manifestare all'agente della riscossione stesso "la sua volontà" di avvalersi della norma agevolativa attraverso una apposita dichiarazione.
L'attività dell'agente della riscossione	Per quanto riguarda l'attività da porre in essere da parte dell'agente della riscossione, questi, nel termine di giorni 180 sempre dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale, dovrà comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione dei carichi pendenti, l'ammontare complessivo delle somme dovute per definire la posizione debitoria. Dovrà essere indicato anche l'ammontare delle singole rate, ove il debitore abbia optato per un pagamento frazionato, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Il modello da presentare	Il modulo da presentare, denominato "DA1", contiene oltre ai dati del contribuente, due tabelle che riepilogano la prima tutti gli identificativi numerici delle cartelle o degli avvisi pendenti alla data di presentazione della

	domanda, nonché, nella seconda tabella, gli identificativi dei carichi per cui il contribuente si vuole avvalere della definizione agevolata.
Il pagamento	All'interno della domanda il contribuente debitore deve anche indicare le modalità di estinzione dei carichi pendenti indicati, e cioè se essa avverrà in un'unica soluzione ovvero a rate (attualmente da due a quattro).

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.